

Piano di trasferimento di portafoglio assicurativo proposto da:

AIG Europe Limited

o

**American International
Group UK Limited**

e

AIG Europe SA

ai sensi della Parte VII del Financial Services and Markets Act 2000



Domande frequenti

Domande frequenti (FAQ)**PARTE A – CAMBIAMENTI PROPOSTI ALLA NOSTRA ATTIVITÀ**

1. Quali cambiamenti sono apportati all'attività di AIG?	4
2. Perché AIG sta attuando il trasferimento?	4
3. Come verrà effettuato il trasferimento?	4
4. Devo fare qualcosa?	4
5. Cos'è un trasferimento di portafoglio assicurativo?	4
6. Che cos'è una fusione transfrontaliera?	4
7. Qual è il processo giuridico per effettuare il trasferimento e la fusione?	4
8. Qual è l'effetto del trasferimento?	5
9. Come faccio a sapere dove verrà trasferita la mia polizza alla Data di completamento?	5
10. Cosa avviene se la mia polizza copre sia i rischi del Regno Unito che quelli europei?	5
11. Dov'è ubicata AIG UK?	6
12. Dov'è ubicata AIG Europe?	6
13. Perché AIG ha scelto il Lussemburgo come nuova sede europea?	6
14. Non risiedo nel Regno Unito – il Trasferimento mi riguarda?	6

PARTE B – QUALI GARANZIE VI SONO NEL PROCESSO DI TRASFERIMENTO?

15. Quali garanzie vi sono nel processo di Trasferimento?	6
16. In cosa consiste un Esperto Indipendente, chi è, qual è il suo ruolo?	7
17. Cosa dichiara la Relazione dell'Esperto Indipendente?	7
18. Quali saranno i requisiti di solvibilità e di capitale di AIG UK e AIG Europe?	7
19. Cos'è il Financial Services Compensation Scheme (FSCS) e il Trasferimento influirà sulla mia facoltà di accedere al FSCS?	7
20. Quale impatto avrà la perdita della protezione FSCS per gli assicurati con Polizze europee?	8
21. Cos'è il Financial Ombudsman Service (l'Ombudsman del Regno Unito) e il Trasferimento influirà sulla mia facoltà di accedere all'Ombudsman del Regno Unito?	8
22. La FCA e la PRA stanno riesaminando il Trasferimento?	9

PARTE C – IL PROCESSO DI APPROVAZIONE

23. Quando e dove si svolgerà l'udienza presso l'Alta Corte per valutare il Trasferimento?	9
24. Cosa succederà all'udienza dell'Alta Corte?	9
25. Posso votare sul Trasferimento?	9
26. Come posso oppormi al Trasferimento, sollevare dubbi o intervenire?	9
27. Quando avverrà il Trasferimento e come saprò che è andato avanti?	10
28. Chi pagherà il trasferimento?	10

PARTE D – COSA SIGNIFICA PER LA GESTIONE DELLA MIA POLIZZA

29. Il cambiamento di compagnia assicurativa ha un impatto sul rinnovo della mia polizza o sulla polizza che sto acquistando?	10
30. Il Trasferimento comporterà modifiche alla copertura assicurativa che ho in base alla mia polizza?	10
31. Mi riemetterete la mia attuale polizza e me ne invierete una nuova?	10
32. Il mio broker è a conoscenza di questi cambiamenti (se applicabile)?	10
33. Vi sono ulteriori premi da pagare sulla mia polizza esistente dovuti al Trasferimento?	10
34. Pago il premio tramite addebito diretto. Devo compilare un altro mandato di addebito diretto?	10
35. Saranno sempre le stesse persone a occuparsi della mia polizza?	10
36. Il cambiamento di compagnia assicurativa sarà efficace il 1 dicembre 2018. Sarà questo la mia nuova data di rinnovo?	10
37. Il trasferimento influirà su eventuali richieste di risarcimento che ho presentato o sulla mia capacità di presentarle in futuro?	10
38. Cosa succede se ho una richiesta derivante dalla mia polizza assicurativa che non è stata risolta o è oggetto di un contenzioso legale?	11
39. Il trasferimento avrà effetti sul trattamento delle informazioni riguardanti il mio contratto e/o sinistro?	11

PARTE E – ULTERIORI INFORMAZIONI

40. Dove posso ottenere maggiori informazioni?	11
41. Perché ho ricevuto più di una lettera e un fascicolo informativo?	11
42. Non sono più un assicurato, quindi perché ciò dovrebbe interessarmi?	11
43. Cosa succede se desidero annullare la mia polizza perché non mi convincono le modifiche?	11
44. Cosa succede se il Trasferimento non viene approvato?	11
45. Cosa farà AIG se emergessero accordi transitori per la Brexit?	12
46. Perché AIG intraprende la sua ristrutturazione legata a Brexit in questo modo?	12

PARTE A – CAMBIAMENTI PROPOSTI ALLA NOSTRA ATTIVITÀ

1. Quali cambiamenti sono apportati all'attività di AIG?

La sua polizza è attualmente sottoscritta da AIG Europe Limited (**AEL**), una compagnia di assicurazione costituita nel Regno Unito (**UK**) che è autorizzata dalla Prudential Regulation Authority (**la PRA**) e regolamentata dalla PRA e dalla Financial Conduct Authority (**la FCA**). Stiamo proponendo di trasferire tutte le attività assicurative di AEL, compreso la sua polizza, a due nuove compagnie assicurative che sono state autorizzate recentemente all'interno del Gruppo AIG (**il Trasferimento**). Le due compagnie assicurative recentemente autorizzate sono American International Group UK Limited (**AIG UK**) e AIG Europe SA (**AIG Europe**). Per ulteriori informazioni riguardo a quale società, tra queste, verrà trasferita la sua polizza, faccia riferimento alle domande 9 e 10.

2. Perché AIG sta attuando il trasferimento?

Il trasferimento fa parte della ristrutturazione in corso di attuazione da parte del gruppo AIG in risposta alla decisione dei cittadini del Regno Unito di uscire dall'Unione europea (**UE**) (comunemente definita "Brexit"). Il processo della Brexit porterà il Regno Unito ad uscire dall'UE il 29 marzo 2019. Stiamo effettuando il Trasferimento nel quadro della nostra più ampia ristrutturazione per garantire di poter continuare ad assistere i nostri attuali assicurati e sottoscrivere nuova attività assicurativa in Europa dopo la Brexit.

3. Come verrà effettuato il trasferimento?

Il trasferimento sarà effettuato mediante un trasferimento combinato di portafoglio assicurativo ai sensi della Parte VII del Financial Services and Markets Act 2000 (**il FSMA**) e una fusione transfrontaliera ai sensi della Direttiva europea sulle fusioni transfrontaliere (**la Fusione**). Ulteriori informazioni sulla procedura legale e gli effetti del Trasferimento e della fusione sono indicati di seguito nelle domande 5, 6, 7 e 8.

4. Devo fare qualcosa?

Vi invitiamo a leggere le informazioni fornite in questo documento e nel programma di trasferimento (**Programma di Trasferimento**) ottenutamente per poter considerare le implicazioni del Trasferimento. Tuttavia, a meno che non abbia dubbi sulle proposte, o domande, o desideri chiarimenti o pensi di poter subire ripercussioni negative, non è tenuto a intraprendere alcuna azione in relazione al Trasferimento. Per ulteriori informazioni su come è possibile formulare dichiarazioni, sollevare dubbi o porre domande in merito al Trasferimento, faccia riferimento alle domande 26 e 40.

5. Cos'è un trasferimento di portafoglio assicurativo?

Un trasferimento di portafoglio assicurativo (a volte indicato come "trasferimento ex Parte VII") è un trasferimento di portafoglio assicurativo che avviene ai sensi della Parte VII del FSMA. È un processo in base al quale la possibilità di un assicuratore e le attività corrispondenti vengono trasferite a un altro assicuratore. Il processo che deve essere seguito è rigoroso al fine di garantire che siano protetti gli assicurati. Per essere efficace, il trasferimento deve essere approvato dall'Alta Corte di Inghilterra e Galles (**la Alta Corte**). Nel valutare il trasferimento, l'Alta Corte terrà in considerazione i pareri della PRA della FCA e dell'Esperto indipendente, nonché eventuali opposizioni degli assicurati.

6. Che cos'è una fusione transfrontaliera?

Una fusione transfrontaliera comporta la fusione o l'aggregazione di due o più società con sede in due o più Stati membri diversi dello Spazio economico europeo (**Stati SEE**), in modo che le attività e le passività della società "cedente" (in questo caso AEL) divengano attività e passività della società acquirente (in questo caso AIG Europe) per effetto di legge e la società cedente (AEL) sia sciolta.

7. Qual è il processo giuridico per effettuare il Trasferimento e la fusione?

Il Trasferimento e la fusione consistono in un numero di passaggi. In termini generali, questi possono essere riassunti come segue:

- **Fase 1 (Trasferimento nel Regno Unito):** Tutte le attività assicurative relative al Regno Unito di AEL saranno trasferite ad AIG UK in virtù di un trasferimento di portafoglio assicurativo ai sensi della Parte VII del FSMA.
- **Fase 2 (Trasferimento europeo):** Tutte le attività assicurative relative all'Europa di AEL saranno trasferite ad AIG Europe in virtù di un trasferimento di portafoglio assicurativo ai sensi della Parte VII del FSMA e della Fusione.
- **Fase 3 (Scioglimento):** Al termine del Trasferimento europeo, AIG Europe sarà il successore di AEL e AEL si scioglierà per effetto di legge.

Il trasferimento è subordinato alla fusione e viceversa. Pertanto, il Trasferimento avverrà solo se la Fusione sarà approvata e la Fusione avrà luogo solo se il Trasferimento viene approvato.

Come descritto nella domanda 5 di cui sopra e come descritto in maggior dettaglio nella Parte C di seguito, il Trasferimento e la Fusione proposti comportano una procedura giudiziaria del Regno Unito e l'obbligo di informare gli assicurati e le altre parti interessate del trasferimento in modo che possano essere ascoltati nell'udienza finale presso l'Alta Corte.

Se approvati dall'Alta Corte, sia il Trasferimento sia la Fusione devono entrare in vigore il 1 dicembre 2018 (**la Data di completamento**).

Poiché la Fusione prevede la fusione di AEL in AIG Europe, è necessario che il Trasferimento del Regno Unito avvenga prima della Fusione per trasferire le attività assicurative del Regno Unito di AEL ad AIG UK. AEL potrebbe trasferire le proprie attività assicurative europee ad AIG Europe, ai sensi di un trasferimento di attività assicurativa a norma della Parte VII del FSMA e della Fusione; ciò eliminerebbe la necessità di un Trasferimento nel Regno Unito. Tuttavia, intraprendere la Fusione presenta alcuni vantaggi strutturali per il Gruppo AIG di cui desidera beneficiare.

8. Qual è l'effetto del Trasferimento?

Una sintesi dei termini chiave del Trasferimento è riportata nel Programma di Trasferimento. In termini generali, l'effetto del Trasferimento sarà che i diritti e gli obblighi di AEL nell'ambito delle polizze da trasferire saranno ceduti, senza modifiche, ad AIG UK o AIG Europe. Tutti i diritti o gli obblighi che ha nei confronti dell'assicuratore in base a tali polizze rimarranno invariati, ma a seguito del Trasferimento, saranno invece esercitabili nei confronti di o verso AIG UK o AIG Europe. Ciò significa che:

- fatti salvi i diritti di accesso al Financial Services Compensation Scheme e la facoltà di risolvere le controversie con il Financial Ombudsman Service, che cambierà per alcuni assicurati con Polizze europee (per ulteriori dettagli, leggere le domande 9, 10 e 19 - 21 seguenti), continuerà ad avere gli stessi diritti, vantaggi e obblighi e sarà soggetto agli stessi termini e condizioni in relazione alla sua polizza, salvo che AIG UK (nel caso di assicurazioni nel Regno Unito) e AIG Europe (nel caso di assicurazioni europee) subentreranno rispettivamente come assicuratore di posto di AEL. Non ci saranno altre modifiche ai termini e alle condizioni della sua polizza;
- qualsiasi procedimento (attuale, futuro, pendente, affidato o altrimenti) che coinvolga AEL sarà avviato o proseguito da o contro AIG UK (nel caso delle attività del Regno Unito) o AIG Europe (nel caso delle attività europee) al posto di AEL e AIG UK o AIG Europe (a seconda dei casi) sarà legittimato a tutte le eventuali difese, rivendicazioni, domande riconvenzionali e diritti di compensazione che AEL avrebbe avuto; e
- qualsiasi giudizio, ordine o lodo arbitrale che non sia pienamente soddisfatto prima della Data di completamento non sarà più applicabile da o contro AEL, ma diventerà esecutivo da o contro:
 - o AIG UK, per quanto riguarda le attività nel Regno Unito; e
 - o AIG Europe, rispetto alle attività europee.

Per ulteriori informazioni riguardo a quale società, tra queste, verrà trasferita la sua polizza, faccia riferimento alle successive domande 9 e 10.

9. Come faccio a sapere dove verrà trasferita la mia polizza alla Data di completamento?

In generale, se la sua polizza copre i rischi nel Regno Unito e/o in qualsiasi stato non-SEE e non è stata rilasciata da una sede secondaria europea di AEL, sarà considerato un assicurato del Regno Unito e la sua polizza verrà trasferita ad AIG UK (**Polizza del Regno Unito**). Tutte le altre polizze saranno considerate come polizze europee e verranno trasferite ad AIG Europe (**Polizza europea**). Se la sua polizza copre sia i rischi del Regno Unito che quelli europei e non è stato rilasciato da una sede secondaria europea di AEL, sarà un assicurato sia di AIG UK che di AIG Europe (**Polizza condivisa**). Per meglio illustrare dove la polizza verrà trasferita alla Data di completamento (e come determinare la "sede del rischio" della sua polizza), abbiamo preparato un diagramma di flusso dell'assicurato, che è riportato nell'Allegato 1. Se ha domande su come verrà trattata la sua polizza, le preghiamo di contattare l'assistenza telefonica dedicata, scriverci o inviarci un'e-mail utilizzando i dettagli riportati nella domanda 40 di seguito.

10. Cosa avviene se la mia polizza copre sia i rischi del Regno Unito che quelli europei?

Come spiegato nella domanda 9, nel caso in cui la sua polizza copra sia i rischi del Regno Unito che quelli europei e non sia stata rilasciata da una sede secondaria europea di AEL, sarà condivisa tra AIG UK e AIG Europe e lei sarà ritenuto assicurato di entrambe le società.

Avere una Polizza condivisa non avrà alcun impatto sui termini e sulle condizioni della sua polizza esistente che si applicheranno nel loro insieme (in forma aggregata) sia ad AIG Europe che ad AIG UK. Ciò significa che all'interno dei diritti di accesso al Financial Services Compensation Scheme e della facoltà di presentare le controversie al Financial Ombudsman Service, che cambierà in relazione alla parte di Polizza europea (per ulteriori dettagli, leggere le domande 19 - 21 seguenti), continuerà ad avere gli stessi diritti, vantaggi e obblighi e sarà soggetto agli stessi termini e condizioni in relazione alla sua polizza (inclusi tutti i limiti di polizza applicabili) vigenti anteriormente. L'unico modifica ai

termini della sua polizza sarà di sostituire ALG UK e ALG Europe come assicuratori (rispettivamente per i rischi del Regno Unito e dell'Europa) al posto di AEL.

11. Dov'è ubicata ALG UK?

ALG UK è costituita nel Regno Unito e opererà da The ALG Building, 58 Fenchurch Street, Londra (la stessa sede centrale di Londra da cui attualmente opera AEL). ALG UK sarà autorizzata dal PRA e regolamentata dal PRA e dalla FCA. ALG UK è una società del gruppo ALG e opererà come nuova compagnia assicurativa britannica del Gruppo ALG e offrirà prodotti e soluzioni assicurative nel Regno Unito come aveva già fatto AEL. Gli stessi team continueranno a fornire i consulti servizi di eccellenza per quanto riguarda le sottoscrizioni e la gestione dei sinistri attualmente forniti e i nostri dettagli di contatto rimarranno gli stessi.

12. Dov'è ubicata ALG Europe?

ALG Europe è costituita in Lussemburgo e opererà dalla sede della città di Lussemburgo, che si trova in 10b Rue des Merovingiens, Bertrange, L-8070 Lussemburgo. ALG Europe è autorizzata dal Ministero delle Finanze del Lussemburgo e soggetto alla supervisione del Commissariat aux Assurances (il CAA). ALG Europe è una società del gruppo ALG e opererà come la nuova compagnia assicurativa europea del Gruppo ALG, offrendo prodotti e soluzioni assicurative in tutto l'Europa continentale, come già AEL in passato. Gli stessi team continueranno a fornire i consulti servizi di eccellenza per quanto riguarda le sottoscrizioni e la gestione dei sinistri attualmente forniti e i nostri dettagli di contatto rimarranno gli stessi.

13. Perché ALG ha scelto il Lussemburgo come nuova sede europea?

La decisione di ALG di costituire la propria nuova sede europea in Lussemburgo è stata presa per una serie di motivi dopo un esame approfondito delle possibili sedi. La miglior parte delle assicurazioni che sottoscriveremo in ALG Europe sarà in Europa continentale e la posizione geografica del Lussemburgo nel cuore del mercato europeo lo colloca al centro dei nostri mercati. Il Lussemburgo è un membro importante dell'Unione europea, ha un'economia stabile, un organismo di vigilanza assicurativa di vasta esperienza e ottima reputazione, ed è un punto di riferimento per i servizi finanziari in generale. Ai pari di AEL oggi, ALG Europe sarà disciplinata dal quadro normativo definito da Solvency II, implementato in Lussemburgo, che offre agli assicurati un livello elevato di protezione.

14. Non risiede nel Regno Unito - il Trasferimento mi riguarda?

Sì. Il Trasferimento si riferisce a tutte le polizze di AEL (comprese le sue polizze nel Regno Unito, nello SEE e nel resto del mondo). Se l'Alta Corte approva il Trasferimento, la sua decisione vincolerà tutti gli assicurati come una questione di diritto inglese e sarà riconosciuta in tutte le altre giurisdizioni dello SEE.

PARTE B – QUALI GARANZIE VI SONO NEL PROCESSO DEL TRASFERIMENTO

15. Quali garanzie vi sono nel processo di Trasferimento?

Il quadro giuridico e normativo relativo al Trasferimento mira a garantire che, tra le altre cose, gli interessi degli assicurati siano tutelati e che la sicurezza e i benefici per tutti i gruppi di assicurati di AEL non siano pregiudicati in modo sostanziale. Nel quadro del Trasferimento, i suoi interessi e gli interessi di tutti i nostri assicurati vengono seguiti da un accurato processo di revisione che include:

- la nomina di un Esperto Indipendente per la produzione di una relazione per l'Alta Corte sul probabile impatto del Trasferimento sugli assicurati;
- la possibilità per lei e gli altri assicurati e le parti interessate di opporsi o esporre eventuali timori in relazione al Trasferimento, sia presso l'Alta Corte sia presso di noi, e in seguito i timori esposti saranno comunicati alla PRA, alla FCA, all'Esperto Indipendente e all'Alta Corte;
- una stretta consultazione con la PRA e la FCA che fornirà anche una relazione sul Trasferimento all'Alta Corte;
- l'approvazione del Trasferimento dall'Alta Corte.

L'Alta Corte approverà il Trasferimento solo se lo ritiene appropriato in tutte le circostanze. L'Alta Corte terrà conto del parere dell'Esperto Indipendente, delle preoccupazioni sollevate o delle dichiarazioni rese dagli assicurati interessati dal Trasferimento e del parere della PRA e della FCA.

Le autorità nazionali di vigilanza assicurativa nei paesi SEE in cui AEL ha assicurato i rischi saranno informate del Trasferimento nel quadro del processo di approvazione legale e regolamentare.

16. In cosa consiste un Esperto Indipendente, chi è, quali è il suo ruolo?

L'Esperto Indipendente è un esperto autoriale che prepara una relazione per l'Alta Corte sui probabili effetti del Trasferimento per gli assicurati. L'Esperto Indipendente deve essere indipendente da AEL, ALG UK e ALG Europe, nonché dalla PRA e dalla FCA.

Steve Matthews di Willis Towers Watson, un Membro dell'Institute and Faculty of Actuaries, è stato nominato Esperto Indipendente per il Trasferimento. La sua nomina è stata approvata dalla PRA in consultazione con la FCA.

L'Esperto Indipendente verifica i termini del Trasferimento. La sua relazione è imparziale e basata su un'attento esame delle proposte e dell'attività di AEL, ALG UK e ALG Europe.

17. Cosa dichiara la Relazione dell'Esperto Indipendente?

Una sintesi della relazione di un Esperto Indipendente è contenuta nel Programma di Trasferimento. L'Esperto Indipendente ha concluso che:

- gli assicurati non subiranno sostanziali effetti negativi dal Trasferimento; e
- il Trasferimento non avrà un effetto significativo sulla sicurezza dei diritti contrattuali degli assicurati e sui livelli di servizio forniti agli stessi assicurati.

L'Esperto Indipendente ha considerato anche, nella sezione 10 della sua relazione, il cambiamento nel regime regolamentare applicabile all'assicuratore e ha concluso che, secondo il suo parere, gli assicurati non subiranno ripercussioni negative rilevanti. Abbiamo anche considerato questo elemento e concordiamo con la conclusione dell'Esperto Indipendente.

Faccia riferimento alla domanda 40 per i dettagli su come è possibile ottenere una copia della relazione completa dell'Esperto Indipendente.

18. Quali saranno i requisiti di solvibilità e di capitale di ALG UK e ALG Europe?

L'Unione Europea (UE) ha sviluppato i requisiti di solvibilità delle compagnie di assicurazione noti come "Solvency II" volti ad armonizzare la regolamentazione delle assicurazioni UE e migliorare la protezione dei consumatori. La direttiva è stata recepita il 1 gennaio 2016 e si applica a tutte le società di assicurazione e di riassicurazione domiciliate nell'UE. Si applica quindi attualmente a AEL e si applicherà ad ALG Europe e ALG UK immediatamente dopo il Trasferimento. A seguito della Brexit, il Regno Unito potrebbe adottare un diverso regime di solvibilità, che si applicherebbe ad ALG UK. Tuttavia, in questa fase non sono state fornite informazioni che indichino che il Regno Unito adotterebbe un regime di solvibilità diverso rispetto all'attuale Solvency II.

19. Cos'è il Financial Services Compensation Scheme (FSCS) e il Trasferimento influirà sulla mia facoltà di accedere al FSCS?

L'FSCS è un programma legale vigente nel Regno Unito, e finanziato dagli operatori del settore dei servizi finanziari del Regno Unito, che fornisce un risarcimento pecuniario agli assicurati idonei in caso di insolvenza di una compagnia assicurativa autorizzata dalla PRA o della FCA. Gli assicurati di AEL che soddisfano i criteri di ammissibilità delle norme applicabili hanno attualmente accesso all'FSCS.

Il Trasferimento potrebbe comportare la perdita della protezione da parte dell'FSCS in relazione alla sua polizza esistente. Ciò dipenderà dal fatto che la sua polizza sia una polizza del Regno Unito, una Polizza europea o una Polizza condivisa, come spiegato di seguito:

- Se lei detiene una polizza del Regno Unito (che viene trasferita ad ALG UK), l'FSCS continuerà a coprire eventuali richieste di risarcimento ai sensi della polizza dopo il Trasferimento.
- Se lei detiene una polizza europea (che viene trasferita ad ALG Europe), l'FSCS continuerà a coprire le eventuali richieste di risarcimento ai sensi della polizza che si verificano prima della data di Trasferimento, ma l'FSCS non coprirà eventuali richieste di risarcimento successive alla data di Trasferimento. Per ulteriori informazioni sull'impatto della perdita della protezione FSCS, si veda la domanda 20.
- Se lei detiene una Polizza condivisa, la FSCS continuerà a coprire eventuali richieste di risarcimento nell'ambito della parte della polizza che viene trasferita a ALG UK dopo la data del Trasferimento. L'FSCS non coprirà eventuali richieste derivanti dalla parte europea della polizza dopo la data del Trasferimento. Per ulteriori informazioni sull'impatto della perdita della protezione FSCS, si veda la domanda 20.

Per ulteriori informazioni sui piani di risarcimento assicurativo, faccia riferimento alla relazione dell'Esperto Indipendente (vedere la domanda 40 su come ottenere una copia della relazione di un Esperto Indipendente).

20. Quale impatto avrà la perdita della protezione FSCS per gli assicurati con Polizze europee?

L'FSCS (come descritto nella domanda 19) fornisce un risarcimento pecuniario agli assicurati idonei in caso di insolvenza di una compagnia assicurativa del Regno Unito. Il Lussemburgo, dove è costituita l'ALG Europe, non ha alcun sistema di risarcimento legale, ma ha comunque altre norme (basate sui principi simili a quelli del Regno Unito) volte a proteggere gli assicurati in caso di insolvenza di una compagnia assicurativa lussemburghese. Queste regole hanno lo scopo di limitare la necessità per gli assicurati di chiedere un risarcimento da un programma simile all'FSCS, ma non forniscono lo stesso genere di protezione previsto dall'FSCS. Inoltre, gli assicurati con Polizze europee che sono state sottoscritte attraverso sedi secondarie locali in alcuni Paesi europei possono avere accesso al sistema nazionale di risarcimento assicurativo del paese in questione.

L'Esperto Indipendente ha concluso che gli assicurati con Polizze europee non subiranno ripercussioni negative dal Trasferimento, nonostante la perdita della protezione FSCS. Inoltre, l'Esperto Indipendente ha rilevato nella sua relazione che la possibilità di insolvenza di ALG Europe dopo il Trasferimento è remota. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza degli assicurati in seguito al Trasferimento, inclusa la considerazione di strutture alternative per il Trasferimento, consultare la relazione dell'Esperto Indipendente.

21. Cos'è il Financial Ombudsman Service (l'Ombudsman del Regno Unito) e il Trasferimento influirà sulla mia facoltà di accedere all'Ombudsman del Regno Unito?

L'Ombudsman del Regno Unito offre alle persone un servizio indipendente e gratuito per la risoluzione di controversie o reclami con assicuratori che emettono o gestiscono polizze nel Regno Unito. Gli assicurati di AEI che soddisfano i criteri di ammissibilità in base alle norme applicabili hanno attualmente accesso all'Ombudsman del Regno Unito. L'Ombudsman del Regno Unito è in grado di emettere decisioni che sono vincolanti per le compagnie di assicurazione.

Il Trasferimento potrebbe influire sulla sua idoneità a deferire le controversie o i reclami all'Ombudsman del Regno Unito in relazione alla sua polizza esistente. Ciò dipenderà dal fatto che, dopo il Trasferimento, la sua polizza sia una Polizza del Regno Unito, una Polizza europea o una Polizza condivisa, come spiegato di seguito:

- Se ha una polizza del Regno Unito, continuerà ad avere accesso all'Ombudsman del Regno Unito in relazione alla sua polizza.
- Se ha una polizza europea, al momento avrebbe accesso all'Ombudsman del Regno Unito solo se la sua polizza è emessa da ALG nel Regno Unito o a un assicurato nel resto dello SEE o da ALG nello SEE a un assicurato nel Regno Unito a livello internazionale. Dopo il trasferimento, se lei è un assicurato nel Regno Unito e la sua polizza è stata emessa da una sede secondaria europea di AEI a livello internazionale, conserverà l'accesso all'Ombudsman del Regno Unito relativamente alla/e sua/e polizza/e esistente/i. Gli assicurati interessati avranno anche libero accesso al Servizio nazionale dell'Ombudsman per i consumatori del Lussemburgo (NCCOSL), al Mediatore assicurativo del Lussemburgo (LIM) e all'autorità di vigilanza assicurativa lussemburghese, il CAA, che ha come uno dei suoi obiettivi la ricezione e l'esame dei reclami da parte degli assicurati e di altre parti interessate (NCCOSL, LIM e CAA collettivamente indicati come il **Regime di Ombudsman del Lussemburgo**). Sebbene il funzionamento del Regime di Ombudsman del Lussemburgo sia diverso dall'Ombudsman del Regno Unito (ad esempio, il Regime di Ombudsman del Lussemburgo non consente di imporre decisioni vincolanti all'assicuratore), entrambi sono concepiti per istituire e risolvere le controversie degli assicurati. Inoltre, se lei detiene una Polizza europea, sul diritto di accesso a qualsiasi servizio di ombudsman esistente nel proprio paese di residenza non inciderà il Trasferimento. L'Esperto Indipendente ha, tra le altre cose, considerato questo punto e ha concluso che gli assicurati con Polizze europee non subiranno rilevanti ripercussioni negative dal Trasferimento.
- Se ha una Polizza europea che è stata emessa dal Regno Unito nel SEE a livello internazionale, sebbene la sua polizza sarà trasferita ad ALG Europe, lei continuerà ad avere accesso all'Ombudsman del Regno Unito per quanto riguarda le attività (o le relative omissioni) svolte dal Regno Unito prima del trasferimento, in relazione alla sua polizza. Nel caso in cui dopo il trasferimento i servizi relativi alla sua polizza saranno forniti da ALG Europe nel SEE, allora non avrà accesso all'Ombudsman del Regno Unito per quanto riguarda tali servizi. Tuttavia otterrà l'accesso libero al NCCOSL e al LIM e il libero accesso ai servizi nazionali di risoluzione dei reclami applicabili in ciascuno dei rimanenti Paesi del SEE non registrerà alcun cambiamento.
- Se ha una Polizza condivisa, continuerà ad avere accesso all'Ombudsman del Regno Unito in relazione alla parte relativa alla Polizza del Regno Unito della sua polizza. Avrà accesso sia all'Ombudsman del Regno Unito (per quanto riguarda le attività svolte dal Regno Unito in relazione alla sua polizza) sia al Regime di Ombudsman del Lussemburgo in relazione alla Polizza europea che è parte della sua polizza.

Per ulteriori informazioni sui servizi di ombudsman si faccia riferimento alla relazione dell'Esperto Indipendente (vedere la domanda 40 su come ottenere una copia della relazione dell'Esperto Indipendente).

22. La FCA e la PRA stanno riasaminando il Trasferimento?

Sì. Sia la PRA che la FCA hanno il diritto di presentare osservazioni scritte e verbali all'Alta Corte, incluso la presentazione all'Alta Corte di relazioni che illustrano le proprie rispettive opinioni sul Trasferimento, che l'Alta Corte terrà in considerazione nel decidere se i termini del Trasferimento sono equi e se gli interessi degli assicurati sono tutelati. L'esame della FCA e della PRA non deve sostituirsi alla considerazione data da ogni cliente di modo in cui sarà interessato dal Trasferimento. La decisione definitiva riguarda la possibilità di approvare il trasferimento spetta all'Alta Corte.

PARTE C – IL PROCESSO DI APPROVAZIONE

23. Quando e dove si svolgerà l'udienza presso l'Alta Corte per valutare il Trasferimento?

L'udienza presso l'Alta Corte per valutare e, ove sia ritenuto appropriato sotto ogni profilo, approvare, il Trasferimento è prevista per il 18 ottobre 2018 a Londra. L'udienza della Corte Suprema si svolgerà nel Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londra, EC4A 3NL. Chiunque desidera partecipare all'udienza deve consultare il nostro sito web all'indirizzo www.aig.com/brexit (il **Sito web Brexit**) che verrà aggiornato nel caso in cui la data dell'udienza cambi. Si prega di controllare il sito web regolarmente per eventuali aggiornamenti.

24. Cosa succederà all'udienza dell'Alta Corte?

L'Alta Corte valuterà se approvare il trasferimento. I rappresentanti legali di AEI illustreranno le proposte, le notifiche effettuate e le risposte ricevute dagli assicurati e dalle altre parti interessate.

Prima di decidere se approvare il trasferimento, l'Alta Corte prenderà in considerazione le opinioni dell'Esperto Indipendente, della PRA, della FCA e di eventuali risposte ricevute dagli assicurati e da altre parti interessate. Nel decidere, l'Alta Corte valuterà se gli interessi degli assicurati subiscano ripercussioni negative sostanziali per il trasferimento. L'Alta Corte sarà guidata dalle opinioni dell'Esperto Indipendente, della PRA e della FCA.

L'Alta Corte considererà anche la Fusione insieme alla sua valutazione del Trasferimento. La Fusione comporta formalità giuridiche distinte rispetto al processo della Parte VII e, se l'Alta Corte è convinta che le parti della Fusione (che sono AEI e ALG Europe) abbiano assolto o tali formalità, la Corte Suprema emetterà un certificato per confermarlo. A seguito della ricezione di questo certificato, le parti possono fare richiesta ai sensi della legge lussemburghese per rendere efficace la Fusione. Si stima che sia la Fusione sia il Trasferimento entreranno in vigore il 1 dicembre 2018.

25. Posso votare sul Trasferimento?

Non sono previste procedure di voto in relazione a un trasferimento di portafoglio assicurativo e non è necessario intraprendere alcuna azione in relazione al Trasferimento. Se il trasferimento è approvato dall'Alta Corte, tutte le polizze interessate verranno automaticamente trasferite ad ALG UK e/o ALG Europe. Tuttavia, ha il diritto di opporsi al trasferimento e a presentare una opposizione all'Alta Corte. Si prega di fare riferimento alla domanda 26 per i dettagli su come procedere se si desidera presentare opposizioni.

26. Come posso oppormi al Trasferimento, sollevare dubbi o intervenire?

Se ha commenti o domande, o ritiene che possa subire ripercussioni negative a causa del Trasferimento, la preghiamo di telefonare al nostro servizio di assistenza dedicato al numero fornito nella tabella dell'Allegato 2 e cercheremo di aiutarla. Il servizio di assistenza sarà operativo tra le 9:00 e le 17:00 dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi). Registreremo le sue preoccupazioni e le comunicheremo alla PRA, alla FCA e all'Esperto Indipendente, nonché all'Alta Corte. In alternativa, può scrivere ai/ALG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, Londra, EC3M 4AB, Regno Unito o inviarci un e-mail all'indirizzo aigbrexit@aig.com.

A prescindere che ci contatti o no per primo, lei ha il diritto di:

- Formulare dichiarazioni scritte e/o presentarsi di persona all'udienza dell'Alta Corte.
- Chiedere a un rappresentante legale di comparire in udienza presso l'Alta Corte e fare dichiarazioni o su nome.

Sebbene non sia necessario contattarci prima di esercitare i suddetti diritti, le chiediamo di farcelo sapere in modo da avere l'opportunità di comprendere e discutere eventuali problemi direttamente con lei. La preghiamo quindi di segnalarcelo al più presto scrivendoci all'indirizzo sopra indicato o inviandoci un e-mail all'indirizzo aigbrexit@aig.com, e preferibilmente entro 5 giorni prima dell'udienza presso l'Alta Corte prevista per il 18 ottobre 2018. Porteremo tutte le dichiarazioni ricevute all'attenzione della PRA, della FCA, dell'Esperto Indipendente e dell'Alta Corte.

27. Quando avverrà il Trasferimento e come saprò che è andato avanti?

Se il Trasferimento viene approvato dall'Alta Corte, pubblicheremo un annuncio sul sito web del progetto poco dopo l'udienza dell'Alta Corte del 18 ottobre 2018. Se il trasferimento è approvato dall'Alta Corte, si prevede che entrerà in vigore il 1 dicembre 2018. Se vi sono delle modifiche al programma, queste modifiche si rifletteranno sul sito web Brexit.

Sarà inoltre pubblicato un avviso su un quotidiano a livello europeo per informare gli assicurati che il trasferimento è stato approvato.

28. Chi pagherà il trasferimento?

Tutti i costi e le spese sostenuti in relazione al trasferimento, inclusi gli onorari dell'Esperto Indipendente, le spese legali e i corrispettivi della PRA e dell'FCA, saranno a carico di AEI.

PARTE D – COSA SIGNIFICA PER LA GESTIONE DELLA MIA POLIZZA

29. Il cambiamento di compagnia assicurativa ha un impatto sul rinnovo della mia polizza o sulla polizza che sto acquistando?

Se acquisti una nuova polizza o rinnovi la polizza esistente prima della Data di completamento (previsto per il 1 dicembre 2018), l'assicurazione sarà comunque fornita da AEI. Se conserva, rinnova o acquista la sua polizza entro o successivamente alla Data di completamento, l'assicurazione sarà fornita da AIG UK e/o AIG Europe, a seconda che lei abbia una Polizza del Regno Unito, una Polizza europea o una Polizza condivisa (per maggiori informazioni su chi tra AIG UK e/o AIG Europe sarà il suo assicuratore, vedere le domande 9 e 10).

30. Il cambiamento comporterà modifiche alla copertura assicurativa che ho in base alla mia polizza?

No. La copertura assicurativa che forniamo non cambierà a seguito del Trasferimento. Il cambiamento nella compagnia assicurativa non influisce su alcun aspetto dell'attuale copertura assicurativa che ha acquistato né ha alcun impatto sulla sua capacità di presentare un reclamo. La sua polizza attuale continuerà ad essere valida dopo il trasferimento.

31. Mi riemetterete la mia attuale polizza o me ne invierete una nuova?

No, non apporremo alcuna modifica alla documentazione della sua polizza attuale né le rilasceremo un nuovo documento di polizza. Lei continua ad essere assicurato, non è necessario interrompere alcuna azione.

32. Il mio broker è a conoscenza di questi cambiamenti (se applicabile)?

Sì, ove applicabile, abbiamo comunicato le modifiche ai nostri broker assicurativi e intermediari. Essi sono consapevoli che il trasferimento non modifica il rapporto commerciale con loro o con lei.

33. Vi sono ulteriori premi da pagare sulla mia polizza esistente dovuti al Trasferimento?

No. Il trasferimento non determinerà di per sé alcuna modifica ai premi pagabili per la polizza esistente.

34. Pago il premio tramite addebito diretto. Devo compilare un altro mandato di addebito diretto?

Se ci paga automaticamente tramite il suo conto bancario, questa modifica non influirà sul programma o sul processo di pagamento e non vi verrà neppure chiesto di compilare una nuova istruzione di pagamento. L'unica modifica che potrebbe notare è che se il nome della società appare nel suo estratto conto, verrà aggiornato per riflettere il nuovo assicuratore.

- AIG UK se ha una Polizza del Regno Unito; e
- AIG Europe se ha una Polizza europea.

35. Saranno sempre le stesse persone a occuparsi della mia polizza?

Sì, tutti i dati di contatto e i numeri di telefono del servizio clienti rimarranno gli stessi.

36. Il cambiamento di compagnia assicurativa sarà efficace il 1 dicembre 2018. Sarà questa la mia nuova data di rinnovo?

No. La data di rinnovo della sua polizza rimane la stessa di prima.

37. Il trasferimento influirà su eventuali richieste di risarcimento che ho presentato o sulla mia capacità di presentarle in futuro?

No. Non vi sarà alcun cambiamento rispetto alla gestione delle richieste o al processo di pagamento delle richieste attuali. La notifica delle richieste deve essere effettuata secondo i termini della polizza.

38. Cosa succede se ho una richiesta derivante dalla mia polizza assicurativa che non è stata risolta o è oggetto di un contenzioso legale?

Non vi saranno cambiamenti alla prassi attuale. La notifica delle richieste deve essere fatta secondo i termini della polizza. Il trasferimento non comporterà alcuna modifica al processo di gestione dei sinistri degli assicurati o al processo di pagamento dei sinistri.

Eventuali procedimenti pendenti, attuali o futuri da o contro AEI, successivi alla Data di completamento, saranno intentati da o contro AIG UK e/o AIG Europe (a seconda dei casi).

39. Il trasferimento avrà effetti sul trattamento delle informazioni riguardanti il mio contratto e/o sinistro?

Il trasferimento dei suoi contratti e/o sinistri implicherà che la società del Gruppo AIG che controlla il trattamento delle informazioni (definita di solito Titolare del Trattamento) passerà da AEI ad AIG UK e/o AIG Europe. Il nostro utilizzo delle informazioni rimane invariato e continueremo a proteggerle come abbiamo sempre fatto. Può trovare maggiori informazioni sul modo in cui il Gruppo AIG utilizza le informazioni personali visitando il sito www.aig.com/globalprivacy.

PARTE E – ULTERIORI INFORMAZIONI

40. Dove posso ottenere maggiori informazioni?

Abbiamo incluso le informazioni all'interno del Programma di Trasferimento per aiutarla a comprendere il Trasferimento. È inoltre possibile reperire ulteriori informazioni sul sito web Brexit dove può consultare i termini completi del Trasferimento e la relazione completa dell'Esperto Indipendente.

È inoltre possibile richiedere copie gratuite dei documenti del trasferimento tramite il sito web Brexit o contattandoci secondo uno dei modi descritti di seguito. Può chiamare il nostro servizio di assistenza dedicato utilizzando uno dei numeri nazionali locali riportati nell'Allegato 2 di questo documento. In alternativa, può scriverci al Team Brexit di AIG, 58 Fenchurch Street, Londra, EC3M 4AB o inviare un'email all'indirizzo aigbrexit@aig.com. Registreremo le sue preoccupazioni e le comunicheremo alla PRA, alla FCA, all'Esperto Indipendente, e all'Alta Corte.

Tutti i futuri aggiornamenti relativi al Trasferimento saranno pubblicati sul sito web del Programma, incluse eventuali modifiche alla data dell'udienza dell'Alta Corte e una copia di qualsiasi relazione supplementare preparata dall'Esperto Indipendente. Si prega di controllare il sito web regolarmente per eventuali aggiornamenti.

Riteniamo che lei possa avere ulteriori domande o dubbi. I nostri dati di contatto non cambieranno a seguito del trasferimento, quindi continui a rivolgersi al suo consueto contatto presso AIG o al rinvoga di suo broker, ove applicabile, in relazione a qualsiasi domanda relativa alla sua polizza esistente.

41. Perché ho ricevuto più di una lettera e un fascicolo informativo?

Se lei ha più di una polizza AEI o la sua polizza copre sia i rischi del Regno Unito che quelli europei, potrebbe aver ricevuto più di un fascicolo informativo. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò possa causare.

42. Non sono più un assicurato, quindi perché ciò dovrebbe interessarmi?

I termini di alcune polizze emesse da AEI possono consentire che le richieste di risarcimento vengano effettuate un certo numero di anni dopo che la polizza è scaduta. A seconda dei termini della sua polizza, potrebbe comunque avere il diritto di presentare una richiesta di risarcimento in base a tale polizza. Dopo il trasferimento, tali richieste saranno gestite da AIG UK e/o AIG Europe, a seconda che si detenga di una Polizza del Regno Unito, una Polizza europea o una Polizza condivisa (per maggiori informazioni su chi tra AIG UK e/o AIG Europe gestirà le sue richieste, veda le domande 9 e 10).

43. Cosa succede se desidero annullare la mia polizza perché non mi convincono le modifiche?

Tutti i diritti che attualmente ha di annullare la sua polizza non saranno impediti dal trasferimento.

44. Cosa succede se il Trasferimento non viene approvato?

Se il Trasferimento non è approvato dall'Alta Corte, la sua polizza non sarà oggetto di Trasferimento. Se il Trasferimento non viene approvato, aggiorneremo il sito web Brexit con ulteriori informazioni, pertanto le suggeriamo di verificare gli aggiornamenti di volta in volta.


45. Cosa farà ALG se emergessero accordi transitori per la Brexit?

Siamo monitorando da vicino gli sviluppi politici e li prenderemo in considerazione se forniranno una tempistica e una struttura più certe per le future relazioni del Regno Unito con l'Europa. Finora, non abbiamo rilevato nessuno sviluppo che giustifichi una modifica ai nostri piani di ristrutturazione e di trasferimento. La nostra priorità è quella di garantire di poter continuare a servire i nostri assicurati esistenti e sottoscrivere nuove assicurazioni in tutta Europa dopo la Brexit.

46. Perché ALG intraprende la sua ristrutturazione legata a Brexit in questo modo?

ALG ha intrapreso una dettagliata due diligence in relazione alla sua ristrutturazione legata alla Brexit, incluso il meccanismo di ristrutturazione e il modello operativo di disporre di due nuove compagnie assicurative (cioè ALG UK e ALG Europe) sinuate rispettivamente nel Regno Unito e in Lussemburgo per fornire assistenza ai nostri assicurati. Siamo fiduciosi che la nostra proposta sia la soluzione più adatta per garantire continuità ai nostri assicurati esistenti e sottoscrivere nuove attività assicurative in tutta Europa dopo la Brexit.

Allegato 1 – Diagramma di flusso dell'assicurato per stabilire dove sarà trasferita la sua polizza



LEGENDA

*Il luogo di ubicazione del rischio dipende da una serie di fattori. La seguente è una sintesi generale (ma non esaustiva) di questi fattori per aiutarla a stabilire:

- 1) Se la sua assicurazione si riferisce a dei **beni** e i suoi contenuti (nella misura in cui i contenuti sono coperti dalla stessa polizza), il suo luogo di ubicazione del rischio è generalmente nel territorio in cui è ubicato (o è normalmente ubicato) il bene alla data in cui la sua polizza è stata stipulata.
- 2) Se la sua assicurazione si riferisce ai **veicoli** (aeromobili, navi e veicoli a motore) il luogo di ubicazione del rischio può essere determinato da uno o più dei seguenti criteri: sede fisica del veicolo, luogo di immatricolazione del veicolo o luogo di residenza o stabilimento dell'assicurato.
- 3) Se la sua assicurazione si riferisce ad **altri rischi** (cioè non si riferisce a beni o veicoli), allora: (a) per le persone fisiche, il luogo di ubicazione del rischio è generalmente individuato nel territorio in cui ha la sua residenza abituale alla data in cui la sua polizza viene stipulata; o (b) se è un'entità aziendale, il/lo luogo/hi di ubicazione del rischio è (sono) nel/i luogo/hi di stabilimento alla data in cui è stata sottoscritta la polizza. Se è un'entità aziendale e la sua polizza copre più di uno dei suoi stabilimenti che si trovano in territori diversi, è probabile che la sua polizza abbia più luoghi di ubicazione del rischio.

Allegato 2 – Dettagli della linea di assistenza

PAESE DI ORIGINE		NUMERO DI TELEFONO VERDE
Stati Uniti		8336454339
Malta		80062519
Liechtenstein		0800110061
Grecia		0080044142187
Romania		0800400986
Croazia		0800988961
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, Italia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito		00800 244 244 29